

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2533/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2534/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2535/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 2536/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 2537/84 della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 2538/84 della Commissione, del 3 settembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 2540/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani 15
- Regolamento (CEE) n. 2541/84 della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia 16

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2542/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 2513/84 che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali . . .	19
Regolamento (CEE) n. 2543/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	20
Regolamento (CEE) n. 2544/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	22
Regolamento (CEE) n. 2545/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	24
Regolamento (CEE) n. 2546/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	25
Regolamento (CEE) n. 2547/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	27
Regolamento (CEE) n. 2548/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84	29
Regolamento (CEE) n. 2549/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la terza gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84	30

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

84/424/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 3 settembre 1984, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammesso e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore	31
--	-----------

Commissione

84/425/CEE :

★ Decima direttiva della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali	34
--	-----------

84/426/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1984, che modifica la decisione 84/28/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Polonia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	39
--	-----------

84/427/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 26 luglio 1984, che modifica la decisione 82/735/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	41
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2533/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2221/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 settembre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2221/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	74,80
10.01 B II	Frumento duro	113,64 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	90,25 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	70,60
10.04	Avena	44,71
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	50,97 ⁽³⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	88,20 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	0 ⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	118,00
11.01 B	Farine di segala	138,75
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	189,31
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	127,13

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2534/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 settembre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	11,98	11,98	11,98
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2535/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2504/84 ⁽³⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2504/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2536/84 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2505/84 ⁽³⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture		0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2537/84 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 1984****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1012/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 25.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	1 601	288,31	78,66	241,24	25,68	48 241	88,73	20,95
1.12	ex 07.01-21 ex 07.01-22	ex 07.01 B I	Broccoli	4 419	795,78	217,13	665,87	70,89	133 154	244,91	57,82
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	804	144,90	39,53	121,24	12,90	24 246	44,59	10,52
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	1 630	293,50	80,08	245,59	26,14	49 111	90,33	21,32
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	5 074	913,68	249,30	764,52	81,39	152 881	281,19	66,39
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 469	263,40	71,68	220,61	23,40	44 361	80,88	19,13
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	14 803	2 666,84	732,26	2 246,12	237,35	453 612	826,32	193,36
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	6 853	1 235,91	337,81	1 037,41	109,91	207 294	381,40	88,90
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	1 620	290,60	79,38	243,84	25,85	48 828	89,18	20,73
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	840	151,46	41,41	127,12	13,48	25 423	46,67	10,96
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	2 741	492,12	134,23	411,78	43,75	83 089	151,30	35,47
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	665	119,88	32,91	100,97	10,67	20 392	37,14	8,69
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	7 095	1 278,18	350,96	1 076,53	113,75	217 410	396,04	92,67
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	897	159,65	43,71	134,75	14,19	27 018	49,30	11,27
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	27 374	4 931,36	1 354,06	4 153,40	438,89	838 793	1 527,99	357,55
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	6 529	1 172,23	320,15	982,70	104,48	197 082	360,68	84,33
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	4 036	725,19	197,30	606,81	64,45	122 225	222,52	52,45
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	1 723	310,47	85,12	261,19	27,59	52 534	95,88	22,51
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	1 273	229,44	63,00	193,24	20,42	39 026	71,09	16,63
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	27 181	4 896,62	1 344,52	4 124,13	435,80	832 883	1 517,22	355,03
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 752	314,71	85,84	263,33	27,98	53 136	96,76	22,68
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 320	418,08	114,79	352,12	37,20	71 112	129,54	30,31
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	1 175	211,85	58,17	178,42	18,85	36 034	65,64	15,36
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	2 795	502,28	136,65	420,28	44,64	84 656	154,12	36,32
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbuacce e sedani a coste	1 702	305,84	83,21	255,91	27,18	51 546	93,84	22,12
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	3 966	714,55	196,20	601,82	63,59	121 541	221,40	51,80
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2 119	381,90	104,86	321,65	33,98	64 959	118,33	27,68
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 014	533,71	147,70	450,27	47,65	89 453	165,59	37,38
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	8 222	1 481,31	406,74	1 247,62	131,83	251 961	458,98	107,40
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	9 221	1 661,27	456,15	1 399,19	147,85	282 572	514,75	120,45
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	2 066	372,05	101,51	311,31	33,14	62 253	114,50	27,03

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	3448	621,19	170,56	523,19	55,28	105661	192,47	45,03
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	3690	664,79	182,54	559,91	59,16	113077	205,98	48,20
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	1093	196,90	54,06	165,83	17,52	33491	61,01	14,27
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	3678	660,76	179,77	552,89	58,72	111366	202,75	47,79
2.60.3	08.02.28	08.02 B I	— Clementine	1962	353,57	96,94	297,45	31,42	59827	109,20	25,63
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	3084	555,72	152,59	468,05	49,46	94525	172,19	40,29
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1886	339,87	93,32	286,25	30,24	57810	105,31	24,64
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grape-fruits », freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	2493	449,13	123,32	378,28	39,97	76395	139,16	32,56
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2892	520,99	143,05	438,80	46,36	88618	161,43	37,77
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	5363	966,23	265,30	813,80	85,99	164350	299,39	70,05
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	4169	751,16	206,25	632,66	66,85	127768	232,74	54,46
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	3193	566,65	156,35	477,79	50,45	94722	175,75	39,56
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	2839	511,50	140,44	430,80	45,52	87003	158,49	37,08
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	1821	328,11	90,09	276,35	29,20	55810	101,66	23,79
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	1967	354,35	97,29	298,45	31,53	60273	109,79	25,69
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	2712	489,11	133,68	410,56	43,49	82037	150,94	35,18
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	4268	769,70	210,38	646,08	68,45	129098	237,53	55,36
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	2803	504,88	137,76	422,46	44,97	84480	155,38	36,68
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	1809	325,99	89,51	274,56	29,01	55450	101,01	23,63
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	4512	810,15	221,27	679,17	72,21	136208	249,27	58,28
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	4263	768,00	210,88	646,84	68,35	130632	237,96	55,68
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	595	107,19	29,43	90,28	9,54	18233	33,21	7,77
2.190		ex 08.09	Meloni:								
2.190.1	ex 08.09-19		— allungati o ovali	1223	220,45	60,53	185,67	19,62	37497	68,30	15,98
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	6508	1172,49	321,94	987,52	104,35	199434	363,30	85,01
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	8377	1509,27	414,41	1271,17	134,32	256717	467,65	109,43
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	11172	2012,71	552,65	1695,19	179,13	342350	623,64	145,93
2.202	ex 08.09-90	ex 08.09	Kaki	15089	2710,84	737,54	2268,30	240,93	456889	831,81	196,06
2.203	ex 08.09-90	ex 08.09	Lychees	19624	3535,23	970,70	2977,52	314,63	601320	1095,40	256,32

REGOLAMENTO (CEE) N. 2538/84 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1984****che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1922/84 ⁽⁴⁾, ha limitato la quantità del prodotto messo in vendita a quella immagazzinata anteriormente al 1° agosto 1983;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato e delle giacenze, è opportuno sostituire tale data con quella del 1° gennaio 1984;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76, la data del « 1° agosto 1983 » è sostituita dalla data del « 1° gennaio 1984 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 6. 7. 1984, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2539/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

**recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate
detenute dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽³⁾, stabilisce che i prezzi di vendita possano essere fissati forfettariamente in anticipo o determinati nel quadro di una procedura di gara;

considerando che per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento viene generalmente presentato un gran numero di domande; che, per far fronte a talune utilizzazioni specifiche di alcuni di tali organismi e per migliorare la gestione finanziaria delle scorte d'intervento, è opportuno istituire una procedura di vendita di due fasi successive, ossia dapprima mediante gara e in seguito ad un prezzo fissato in anticipo; che occorre stabilire le modalità particolari di questo tipo di vendita;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾ definisce le modalità di applicazione per lo smercio — sia mediante gara, sia ad un prezzo fissato in anticipo — delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento; che a fini di semplificazione, è opportuno richiamarsi per quanto possibile alle disposizioni del suddetto regolamento;

considerando che, ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi d'intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che, date le difficoltà amministrative che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo

comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79 provoca in alcuni Stati membri, è opportuno derogarvi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento degli Stati membri, effettuate in due fasi successive, la prima mediante gara e la seconda ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo.

2. Fatto salvo il disposto del presente regolamento, le vendite mediante gara e quelle ad un prezzo fissato in anticipo sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2173/79.

3. Gli organismi d'intervento vendono in via prioritaria i prodotti immagazzinati da più lungo tempo.

Articolo 2

1. In una prima fase, le carni sono messe in vendita nel quadro di una procedura di gara.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, il bando di gara è sostituito dagli allegati del regolamento che indice la vendita delle carni in questione.

Gli interessati possono ottenere informazioni circa i quantitativi di vendita ed i luoghi di ammasso, rivolgendosi agli indirizzi indicati in allegato al regolamento che indice la vendita. Gli organismi d'intervento possono inoltre affiggere i bandi presso la loro sede o pubblicizzarli altrimenti.

3. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte, si applica il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

Non sono prese in considerazione le offerte che propongono un importo inferiore al prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Esse non devono tuttavia recare l'indicazione del deposito o dei depositi frigoriferi in cui i prodotti richiesti sono immagazzinati.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

Articolo 3

1. In deroga agli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2173/79, per ogni qualità di carne congelata gli organismi d'intervento aggiudicano i quantitativi messi in vendita ai concorrenti le cui offerte propongano un prezzo pari o superiore al prezzo minimo fissato in allegato al regolamento che indice la vendita.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, gli organismi d'intervento accolgono in via prioritaria l'offerta o le offerte il cui prezzo presenti il massimo divario rispetto al succitato prezzo minimo. I quantitativi successivi vengono aggiudicati ai concorrenti di cui al primo comma in funzione dei prezzi da essi offerti, cominciando da quello che presenta il divario maggiore rispetto al prezzo minimo.

Qualora si prendano in considerazione più offerte indicanti lo stesso prezzo e il quantitativo disponibile risulti superato, l'organismo d'intervento procede alla ripartizione di tale quantitativo, eventualmente d'intesa con i concorrenti oppure mediante sorteggio.

2. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'organismo d'intervento competente comunica a ciascun concorrente i risultati della gara, al più tardi il quarto giorno lavorativo successivo alla data limite di presentazione delle offerte stabilita per tale gara.

3. A procedura di gara conclusa, gli organismi d'intervento pubblicizzano i quantitativi ancora disponibili mediante affissione presso la loro sede.

Articolo 4

1. I quantitativi ancora disponibili dopo la vendita mediante gara illustrata agli articoli 2 e 3 sono messi in vendita al prezzo minimo precisato in allegato al regolamento che indice la vendita.

2. Le domande d'acquisto possono essere presentate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla

data limite di presentazione delle offerte stabilita per la gara in questione.

3. Le domande d'acquisto non devono indicare il deposito o i depositi frigoriferi in cui i prodotti sono immagazzinati.

Articolo 5

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione viene fissato per ogni singola vendita.

Articolo 6

In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine entro cui le carni vendute a norma del presente regolamento devono essere prese in consegna è fissato a due mesi dalla data limite di presentazione delle offerte, per quanto riguarda la gara, o dalla data di accettazione delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, per quanto riguarda la vendita a un prezzo fissato in anticipo.

Articolo 7

Per ogni gara, gli organismi d'intervento comunicano alla Commissione, entro il termine precisato all'articolo 3, paragrafo 2, i quantitativi richiesti ed i prezzi per essi offerti, nonché i quantitativi aggiudicati ed i prezzi di vendita effettivamente praticati in applicazione dell'articolo 3.

Articolo 8

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di vendita particolari quando il regolamento che indice la vendita fa espresso riferimento al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2540/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/84⁽⁶⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/84⁽⁸⁾, gli organismi d'intervento vendono latte scremato in polvere entrato all'ammasso pubblico anteriormente al 1° maggio 1983;

considerando che i quantitativi ancora disponibili del prodotto che soddisfano a tale requisito di età sono ormai limitati; che è perciò necessario estendere le vendite suddette al latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° giugno 1983, onde permettere il normale proseguimento di questa misura;

considerando che il regolamento (CEE) n. 368/77 non contiene disposizioni in merito alla conversione del prezzo in moneta nazionale; che l'esperienza dimostra

l'opportunità di precisare che, in caso di gara, il tasso rappresentativo, per quanto riguarda il prezzo minimo, il prezzo offerto e il prezzo da pagarsi dall'aggiudicatario, è quello valido l'ultimo giorno di presentazione delle offerte per la gara particolare di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 368/77 e del regolamento (CEE) n. 443/77, la data del « 1° maggio 1983 » è sostituita da quella del « 1° giugno 1983 ».

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 368/77 è inserito il seguente articolo 19 bis:

« Articolo 19 bis

Il tasso di conversione da applicare agli importi rispettivamente del prezzo offerto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del prezzo minimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, nonché del prezzo da pagare di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è il tasso rappresentativo in vigore l'ultimo giorno di presentazione delle offerte per la gara particolare ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 105 del 18. 4. 1984, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2541/84 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 1984****che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 46,

considerando che gli alcoli etilici di origine agricola fabbricati in Francia sono oggetto di una regolamentazione interna di effetto equivalente ad un'organizzazione nazionale del mercato; che il regime economico esistente implica in particolare elementi relativi alla produzione ed ai prezzi dei quantitativi di alcole prodotti nell'ambito di quote, incidendo altresì sui quantitativi e sui prezzi degli alcoli lasciati alla libera disposizione dei produttori che, infatti, il suddetto regime incita ad esportare questi alcoli, detti « liberalizzati », dato che, in caso di commercializzazione in Francia, ad essi si applica un conguaglio; che il livello di tale conguaglio è tale da indurre i detentori di alcoli liberalizzati, tenuto conto dei prezzi di vendita e del complemento di prezzo applicato dai servizi degli alcoli agli alcoli rivenduti, ad esportarli;

considerando che quantitativi relativamente cospicui di alcoli agricoli non denaturati di origine francese, sono, a partire da un periodo rappresentativo, offerti sui mercati degli altri Stati membri a prezzi inferiori a quelli attualmente praticati su tali mercati per i prodotti nazionali; che ne risulta una perturbazione dei mercati degli altri Stati membri, che è la conseguenza di una politica di prezzi resa possibile dal summenzionato regime francese; che quest'ultimo pregiudica nella concorrenza la produzione negli altri Stati membri, per quanto concerne gli alcoli agricoli commercializzati sotto forma non denaturata; che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, non è accertata un'analogia perturbazione per gli alcoli agricoli denaturati;

considerando che occorre pertanto **adottare le misure necessarie in virtù dell'articolo 46 del trattato e fissare una tassa di compensazione nei riguardi delle esportazioni francesi di alcole etilico non denaturato di origine agricola;**

considerando che l'importo di tale tassa deve essere fissato al livello necessario per ripristinare l'equilibrio; che esso deve pertanto coprire la differenza constatata tra il più basso dei prezzi franco frontiera al quale sono offerti sul mercato degli altri Stati membri quantitativi rappresentativi di alcole non denaturato francese e un

prezzo d'equilibrio pari attualmente a 48 ECU/hl, che, senza alterazioni delle condizioni di concorrenza, sarebbe il prezzo normale sui mercati della Comunità per gli alcoli non denaturati; che, per evitare qualsiasi rischio di fissazione eccessiva della tassa, che potrebbe risultare dalle basi forfettarie utilizzate, è opportuno applicare all'importo di tale differenza un congruo abbattimento;

considerando che la tassa di compensazione così fissata non rientra nell'ambito della politica agraria comune e che pertanto non si applicano i tassi rappresentativi; che, per motivi di facilità amministrativa, è opportuno ricorrere ai tassi di conversione utilizzati per la conversione di taluni dazi specifici iscritti nella tariffa doganale comune;

considerando che la Commissione deve costantemente seguire l'evoluzione degli scambi e dei prezzi dei prodotti in questione e procedere, se del caso, all'adeguamento e/o alla modulazione delle aliquote della tassa di compensazione, tenuto conto degli elementi presi in considerazione all'atto della sua fissazione; che i prezzi attualmente constatati non autorizzano ad istituire un meccanismo che consenta di evitare che l'applicazione della tassa determini, per il prezzo dell'alcole francese importato, un livello superiore al prezzo praticato nello Stato membro importatore per talune utilizzazioni particolari dell'alcole agricolo non denaturato di origine nazionale; che, per poter procedere alle necessarie valutazioni, la Commissione deve disporre di appropriate informazioni;

considerando che è opportuno prevedere un lasso di tempo tra la pubblicazione del presente regolamento e la sua entrata in vigore, per tener conto, per quanto possibile, della necessità di non ostacolare l'esecuzione delle operazioni in corso; che occorre altresì non applicare, in via eccezionale, la tassa di compensazione alle importazioni effettuate anteriormente al 1° ottobre 1984 nell'ambito di contratti conclusi anteriormente al 1° marzo 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 22.08 B ex 22.09 A II	Alcole etilico, non denaturato, presentato in recipienti contenenti più di due litri, ottenuto da prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerato prodotto di cui al paragrafo 1 qualsiasi alcole etilico non denaturato, non accompagnato da un attestato rilasciato dai servizi francesi e comprovante

- a) la sua origine non agricola ai sensi del trattato, o
- b) la denaturazione in conformità delle disposizioni applicabili in Francia in materia.

Articolo 2

1. Gli Stati membri diversi dalla Francia riscuotono una tassa di compensazione all'immissione al consumo dell'alcole etilico, di cui all'articolo 1, ottenuto in Francia; l'importo della tassa di compensazione è fissato a 0,04 ECU per % vol per hl di prodotto.

2. I prodotti di cui all'articolo 1 sono considerati come ottenuti in Francia, a meno che si stabilisca, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono immessi in consumo, che sono stati ottenuti altrove.

Articolo 3

1. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano qualora la Francia riscuota la tassa di compensazione in sede di espletamento delle formalità doganali di spedizione del prodotto in questione.

2. Se la Francia riscuote la tassa di compensazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il documento compilato per giustificare il carattere comunitario del prodotto reca nella casella « designazione delle merci » una delle seguenti diciture:

« Tassa di compensazione riscossa — Regolamento (CEE) n. 2541/84 »;

« Udligningsafgift opkrævet — Forordning (EØF) nr. 2541/84 »;

« Ausgleichsabgabe erhoben — Verordnung (EWG) Nr. 2541/84 »;

« Εισπραχθείς φόρος αντισταθμίσεως — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2541/84 »;

« Countervailing charge applied — Regulation (EEC) No 2541/84 »;

« Taxe compensatoire perçue — Règlement (CEE) n° 2541/84 »;

« Compenserende heffing toegepast — Verordening (EEG) nr. 2541/84 ».

3. La dicitura di cui al paragrafo precedente è autenticata dal timbro dell'ufficio doganale francese che rilascia il documento.

4. Se il documento redatto per giustificare il carattere comunitario del prodotto è sostituito da un nuovo documento, su quest'ultimo viene riprodotto la dicitura di cui al paragrafo 2, indicata sul documento originale; tale dicitura è autenticata dal timbro dell'ufficio doganale competente.

Articolo 4

L'importo della tassa di compensazione è convertito in monete nazionali mediante i tassi di conversione di cui alla norma generale C 3 della tariffa doganale comune.

Articolo 5

1. Gli Stati membri informano la Commissione, ciascuno per quanto concerne, delle misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Essi comunicano altresì alla Commissione, il 15 di ogni mese per il mese precedente, indicando i quantitativi in questione, l'evoluzione:

a) dei prezzi franco frontiera constatati per l'alcole importato, ripartiti secondo:

— la categoria di alcole (di sintesi o di origine agricola, in quest'ultimo caso suddiviso in alcole non denaturato e alcole denaturato)

e

— il paese di esportazione;

b) dei prezzi praticati sul loro rispettivo mercato per l'alcole di produzione nazionale franco utilizzatore, ripartiti secondo le differenti utilizzazioni.

2. La Commissione, in base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, segue costantemente l'evoluzione degli scambi dei prodotti oggetto del presente regolamento; in caso di modifica rilevante degli elementi presi in considerazione per fissare la tassa di compensazione, la Commissione provvede ad adeguarla in conformità.

La Commissione riesamina periodicamente tali elementi, almeno una volta ogni sei mesi.

Articolo 6

Su richiesta dell'interessato, la tassa di compensazione non è riscossa qualora si tratti di prodotti:

- a) per i quali, in caso di applicazione dell'articolo 2, le formalità doganali d'immissione in consumo o, in caso di applicazione dell'articolo 3, le formalità doganali di spedizione siano state espletate anteriormente al 1° ottobre 1984 e
- b) per i quali è fornita la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente incaricata della

riscossione della tassa di compensazione, che sono consegnati nell'ambito di un contratto concluso anteriormente al 1° marzo 1984.

In tal caso, se l'autorità competente di cui alla lettera b) è situata in Francia, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1984.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2542/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

recante rettifica del regolamento (CEE) n. 2513/84 che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1032/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2192/82 della Commissione, del 6 agosto 1982, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1524/84 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2365/84 della Commissione, del 3 agosto 1984, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2513/84 della Commissione, del 31 agosto 1984, ha fissato l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli anima-

li ⁽⁶⁾; che una verifica ha rivelato un errore nel testo di tale regolamento; che quest'ultimo deve essere pertanto rettificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2513/84 è modificato come segue:

• Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a:

- 13,683 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette trasformati negli Stati membri diversi dalla Grecia;
- 13,495 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette trasformati in Grecia;
- 16,192 ECU/100 kg per i lupini dolci ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Esso si applica dal 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 31. 5. 1984, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2543/84 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 1984
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2066/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2517/84 ⁽⁸⁾;

considerando che, per il periodo dal 29 agosto al 4 settembre 1984, per talune monete:

— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5%; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2066/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 37.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2544/84 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 1984****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2506/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2506/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 2506/84 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	<p>Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero</p> <p>D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Isoglucosio</p> <p style="padding-left: 20px;">ex II. non nominati</p> <p>E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale</p> <p>F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio</p>	<p>0,4393</p> <p>—</p> <p>0,4393</p> <p>0,4393</p> <p>0,4393</p>	<p>—</p> <p>55,05</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. altri</p>	<p>—</p> <p>0,4393</p>	<p>55,05</p> <p>—</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 2545/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2531/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 237 del 5. 9. 1984, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	43,93 41,29 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2546/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2480/84 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2480/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2480/84, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 30. 8. 1984, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (I) Zuccheri bianchi : (a) zuccheri canditi (b) altri (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	39,76 37,79 36,58 (¹) 34,77 (¹)	0,3976

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2547/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2467/84⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2524/84⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 settembre 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2467/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 46.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	96,45	90,41
11.01 E II ⁽²⁾	54,25	51,23
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	61,52	55,48
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	96,45	90,41
11.02 A V b) ⁽²⁾	54,25	51,23
11.02 B II c) ⁽²⁾	83,39	80,37
11.02 C V ⁽²⁾	83,39	80,37
11.02 D V ⁽²⁾	54,25	51,23
11.02 E II c) ⁽²⁾	96,45	90,41
11.02 F V ⁽²⁾	96,45	90,41
11.02 G II	43,71	37,67
11.04 C II a)	70,17	45,99 ⁽³⁾
11.04 C II b)	101,42	77,24 ⁽³⁾
11.08 A I	70,17	49,62
11.08 A IV	70,17	49,62
11.08 A V	70,17	24,81 ⁽³⁾
17.02 B II a) ⁽³⁾	161,44	64,72
17.02 B II b) ⁽³⁾	116,11	49,62
17.02 F II a)	164,52	67,80
17.02 F II b)	113,64	47,15
21.07 F II	116,11	49,62
23.03 A I	242,98	61,64

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2548/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2382/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2382/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la terza gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2382/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 39,840 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2549/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1984

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la terza gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2383/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2383/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la terza gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la terza gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2383/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 36,650 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 settembre 1984

che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammesso e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

(84/424/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 70/157/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/334/CEE ⁽⁵⁾, prevede in allegato i limiti del livello sonoro dei veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e delle macchine agricole, e delle macchine operatrici;

considerando che la protezione della popolazione in ambiente urbano contro l'inquinamento acustico

richiede adeguati provvedimenti per ridurre il livello sonoro dei veicoli a motore e che siffatta riduzione è resa possibile dal progresso tecnico registrato nella costruzione automobilistica;

considerando che a tale scopo è opportuno modificare l'allegato I della direttiva 70/157/CEE riducendo i valori espressi in dB (A) del livello sonoro per ciascuna categoria di veicoli di cui all'allegato suddetto:

considerando che questa riduzione costituisce un passo importante per il miglioramento dell'ambiente; che pertanto è opportuno rivedere successivamente le relative disposizioni in base ai risultati dei lavori della Commissione nel quadro di un'impostazione globale che tenga contemporaneamente conto di tutti gli aspetti principali della normativa comunitaria nel settore dei veicoli a motore, in particolare di quelli relativi alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del risparmio energetico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 70/157/CEE il testo del punto 5.2.2.1 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 200 del 27. 7. 1983, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 157.

⁽³⁾ GU n. 358 del 31. 12. 1983, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 6.

• 5.2.2.1. Valori limite

Il livello sonoro misurato conformemente ai punti da 5.2.2.2 a 5.2.2.5 incluso del presente allegato non deve superare i seguenti limiti:

	Categoria di veicoli	Valori limite espressi in dB(A)
5.2.2.1.1.	Veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente.	77
5.2.2.1.2.	Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t:	
5.2.2.1.2.1.	— con motore di potenza inferiore a 150 kW	80
5.2.2.1.2.2.	— con motore di potenza pari o superiore a 150 kW	83
5.2.2.1.3.	Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente; veicoli per il trasporto di merci:	
5.2.2.1.3.1.	— con massa massima autorizzata non superiore a 2 t	78
5.2.2.1.3.2.	— con massa massima autorizzata superiore a 2 t ma non superiore a 3,5 t	79
5.2.2.1.4.	Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t:	
5.2.2.1.4.1.	— con motore di potenza inferiore a 75 kW	81
5.2.2.1.4.2.	— con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW	83
5.2.2.1.4.3.	— con motore di potenza pari o superiore a 150 kW	84

Tuttavia,

- per i veicoli delle categorie 5.2.2.1.1 e 5.2.2.1.3 che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A);
- per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e concepiti per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW.*

Articolo 2

1. Con decorrenza 1° gennaio 1985, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scappamento,

- né rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE⁽²⁾, oppure l'omologazione di portata nazionale,
- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono

conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza 1° ottobre 1988, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva;
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34.

Tuttavia, per i veicoli della categoria 5.2.2.1.3 di cui all'articolo 1, purché muniti di motore diesel, e per i veicoli della categoria 5.2.2.1.4, la data 1° ottobre 1988 è sostituita dalla data 1° ottobre 1989.

3. Con decorrenza 1° ottobre 1989, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Per i veicoli della categoria 5.2.2.1.3 di cui all'articolo 1, purché muniti di motore diesel, e per i veicoli della categoria 5.2.2.1.4, la data 1° ottobre 1989 è sostituita dalla data 1° ottobre 1990.

Articolo 3

Entro e non oltre il 31 dicembre 1990, il Consiglio decide un'ulteriore revisione della direttiva 70/157/CEE sulla base di una relazione della Commissione riguardante le nuove misure possibili nella regolamen-

tazione del settore dell'automobile, elaborate tenendo simultaneamente conto degli aspetti della sicurezza, della tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1985 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

COMMISSIONE

DECIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1984

che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

(84/425/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2,

considerando che la suddetta direttiva prevede che i controlli ufficiali degli alimenti per animali destinati a constatare l'osservanza delle condizioni prescritte in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, concernenti le qualità e la composizione degli alimenti per animali, siano effettuati secondo i modi di prelievo di campioni ed i metodi di analisi comunitari;

considerando che le direttive della Commissione 71/250/CEE⁽²⁾, 73/46/CEE⁽³⁾, 74/203/CEE⁽⁴⁾, 75/84/CEE⁽⁵⁾ e 76/372/CEE⁽⁶⁾, modificate da ultimo dalla direttiva 81/680/CEE⁽⁷⁾, le direttive 71/393/CEE⁽⁸⁾, 72/199/CEE⁽⁹⁾ e 78/633/CEE⁽¹⁰⁾, modificate da ultimo dalla direttiva 84/4/CEE⁽¹¹⁾, come pure la direttiva 81/715/CEE⁽¹²⁾, hanno già fissato un certo numero di metodi di analisi comunitari; che, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori sin qui effettuati, è necessario adottare un nuovo metodo;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prescrivono che le analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali, per quanto riguarda il loro contenuto in spiramicina, siano effettuate secondo il metodo descritto nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri curano l'entrata in vigore, entro e non oltre il 30 giugno 1985, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.
(²) GU n. L 155 del 12. 7. 1971, pag. 13.
(³) GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 21.
(⁴) GU n. L 108 del 22. 4. 1974, pag. 7.
(⁵) GU n. L 32 del 5. 2. 1975, pag. 26.
(⁶) GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 8.
(⁷) GU n. L 246 del 29. 8. 1981, pag. 32.
(⁸) GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7.
(⁹) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.
(¹⁰) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 43.
(¹¹) GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28.
(¹²) GU n. L 257 del 10. 9. 1981, pag. 38.

ALLEGATO

DOSAGGIO DELLA SPIRAMICINA PER DIFFUSIONE IN AGAR

1. Oggetto e campo di applicazione

Il presente metodo permette di dosare la spiramicina nei mangimi e nelle premiscele. Il limite inferiore di dosaggio è di 1 mg/kg (1 ppm)⁽¹⁾.

2. Principio

Il campione viene estratto con una miscela di metanolo e di tampone fosfato-bicarbonato a pH 8. L'estratto viene decantato o centrifugato e poi diluito. La sua attività antibiotica è determinata misurando la diffusione della spiramicina su terreno agarizzato, insemato con *Micrococcus luteus*. La diffusione è rivelata dalla formazione di aloni di inibizione del microrganismo. Si ammette che il diametro di tali aloni sia direttamente proporzionale al logaritmo della concentrazione di antibiotico nel campo delle concentrazioni utilizzate.

3. Microrganismo : *Micrococcus luteus* ATCC 9341 (NCTC 8340, NCIB 8553)

3.1. Conservazione del ceppo

Insemare con *Micrococcus luteus* il terreno colturale (4.1) distribuito in provette a becco di clarino. Incubare per 24 ore a 30 °C, conservare in frigorifero a 4 °C circa e trapiantare ogni 15 giorni.

3.2. Preparazione della sospensione batterica (a)

Mediante 2-3 ml di soluzione di cloruro di sodio (4.3), raccogliere la patina di una agarcoltura (3.1) preparata di recente. Con tale sospensione, insemare una bottiglia di Roux contenente 250 ml del terreno di coltura (4.1); incubare per 18-20 ore a 30 °C. Raccogliere i germi con 25 ml di soluzione di cloruro di sodio (4.3) e omogeneizzare. Diluire a 1/10 la sospensione mediante la soluzione di cloruro di sodio (4.3). La trasmittanza della sospensione, misurata a 650 nm sotto lo spessore di 1 cm in confronto con la soluzione di cloruro di sodio (4.3), deve essere del 75 % circa. Questa sospensione può essere conservata per una settimana alla temperatura di 4 °C circa.

4. Terreni colturali e reattivi

4.1. Terreno di mantenimento del ceppo (b)

Peptone di carne	6,0 g
Tryptone	4,0 g
Estratto di lievito	3,0 g
Estratto di carne	1,5 g
Glucosio	1,0 g
Agar	10,0-20,0 g
Acqua	1 000 ml
pH 6,5-6,6 (dopo sterilizzazione)	

4.2. Terreno di base del dosaggio (b)

Tryptone	5,0 g
Estratto di lievito	4,0 g
Estratto di carne	3,0 g
Agar	10,0-20,0 g
Acqua	1 000 ml
pH 8,0 (dopo sterilizzazione)	

⁽¹⁾ 1 mg di spiramicina base equivale a 3 200 unità internazionali (UI).

(a) Possono essere impiegati altri metodi, purché sia dimostrato che essi diano sospensioni di batteri analoghe.

(b) Si può utilizzare qualunque terreno colturale del commercio che dia gli stessi risultati.

4.3. *Soluzione allo 0,8 % (p/v) di cloruro di sodio*

Sciogliere in acqua 8 g di cloruro di sodio, diluire a 1 000 ml e sterilizzare.

4.4. *Tampone fosfato-bicarbonato, pH 8,0*

Idrogenofosfato bipotassico, K_2HPO_4 ,	16,7 g
Diidrogenofosfato monopotassico, KH_2PO_4 ,	0,5 g
Carbonato acido di sodio, $NaHCO_3$,	20,0 g
Acqua q.b. a	1 000 ml

4.5. *Miscela metanolo e tampone fosfato-bicarbonato (4.4)*

50/50 (v/v).

4.6. *Sostanza di riferimento*

Spiramicina di attività nota (espressa in UI).

5. **Soluzioni di riferimento**

Sciogliere nella miscela (4.5) una quantità esattamente pesata della sostanza di riferimento (4.6) e diluire con la stessa miscela in modo da ottenere una soluzione madre contenente 1 000 UI di spiramicina/ml. Se conservata a 4 °C in bottiglia chiusa, questa soluzione è stabile per 5 giorni.

A partire da questa soluzione, preparare per diluizioni successive (1 : 1) con la miscela (4.5) le seguenti soluzioni :

S_4	1	UI/ml
S_4	0,5	UI/ml
S_2	0,25	UI/ml
S_1	0,125	UI/ml

6. **Preparazione dell'estratto e delle soluzioni**6.1. *Estrazione*

Pesare una quantità di 20,0 g di campione per gli alimenti ; da 1,0 a 20,0 g per le premiscele. Aggiungere 100 ml della miscela (4.5) ed agitare per 30 minuti. Centrifugare o decantare, poi diluire con la miscela (4.5) il surnatante, in modo da ottenere una concentrazione presunta in spiramicina pari a 1 UI/ml (= U_4).

Per i contenuti di spiramicina inferiori a 2,5 mg/kg di alimento, effettuare l'estrazione come segue : Pesare una quantità di 20,0 g di campione. Aggiungere 100 ml della miscela (4.5), agitare per 30 minuti, poi centrifugare per qualche minuto. Prelevare 50 ml della soluzione surnatante ed evaporare fino a 4 ml circa in evaporatore rotante sotto depressione, a temperatura non superiore a 40 °C. Diluire il residuo con la miscela (4.5) in modo da ottenere una concentrazione presunta in spiramicina pari a 1 UI/ml (= U_4).

6.2. *Soluzioni dell'estratto*

A partire dalla soluzione U_4 , preparare per diluizioni successive (1 : 1) con la miscela (4.5) le soluzioni U_4 (concentrazione presunta : 0,5 UI/ml), U_2 (concentrazione presunta : 0,25 UI/ml) ed U_1 (concentrazione presunta : 0,125 UI/ml).

7. **Modalità di dosaggio**7.1. *Inoculazione del terreno di coltura*

Con la sospensione di batteri (3.2), insembrare il terreno base per il dosaggio (4.2) alla temperatura di 50 °C circa. Mediante saggi preliminari su piastra col terreno (4.2), determinare la quantità di sospensione di batteri che consente di ottenere, per le diverse concentrazioni di spiramicina, aloni di inibizione che abbiano la maggiore estensione possibile e che siano ancora netti.

7.2. Preparazione delle piastre

La diffusione in agar si effettua su piastre con le quattro concentrazioni della soluzione di riferimento (S_8, S_4, S_2, S_1) e le quattro concentrazioni dell'estratto (U_8, U_4, U_2, U_1). Ogni piastra deve necessariamente contenere le quattro concentrazioni della sostanza di riferimento e dell'estratto. A tale scopo, impiegare piastre di dimensioni tali che si possano praticare nel terreno agarizzato almeno otto pozzetti del diametro di 10-13 mm, i cui centri non siano distanti tra loro meno di 30 mm. Si possono adoperare come piastre delle lastre di vetro piane, provviste di un anello di alluminio o di materiale plastico del diametro di 200 mm e dell'altezza di 20 mm.

Versare nelle piastre una quantità di terreno (4.2) insemenzato come indicato al punto 7.1, che permetta di ottenere uno strato dello spessore di 2 mm circa (60 ml per una piastra di 200 mm di diametro). Lasciar solidificare, praticare i pozzetti e deporvi dei volumi esattamente misurati delle soluzioni della sostanza di riferimento e dell'estratto (da 0,10 a 0,15 ml per pozzetto a seconda del diametro). Le operazioni descritte vanno ripetute almeno quattro volte per ogni concentrazione, in modo da ottenere per ciascuna determinazione 32 aloni di inibizione.

7.3. Incubazione

Incubare le piastre per 16-18 ore, alla temperatura di $30^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$.

8. Valutazione

Misurare il diametro degli aloni di inibizione con l'approssimazione di 0,1 mm. Per ogni concentrazione, registrare le misure medie su carta semilogaritmica, riportando il logaritmo delle concentrazioni in funzione del diametro dell'alone di inibizione. Tracciare le rette più appropriate per la soluzione di riferimento e per l'estratto, procedendo ad esempio come segue.

Determinare il punto più appropriato per il livello più basso della soluzione di riferimento (SL) mediante la formula:

$$(a) \text{ SL} = \frac{7 s_1 + 4 s_2 + s_4 - 2 s_8}{10}$$

Determinare il punto più appropriato per il livello più elevato della soluzione di riferimento (SH) mediante la formula:

$$(b) \text{ SH} = \frac{7 s_8 + 4 s_4 + s_2 - 2 s_1}{10}$$

Determinare allo stesso modo i punti più appropriati per l'estratto al livello più basso (UL) ed al livello più alto (UH) sostituendo nelle formule sopra riportate i valori s_1, s_2, s_4 e s_8 con quelli di u_1, u_2, u_4 ed u_8 (¹).

Riportare i valori di SL ed SH sullo stesso grafico. Congiungendo i due punti si ottiene la retta più appropriata per la soluzione standard. Procedendo allo stesso modo per UL ed UH si ottiene la retta più appropriata per l'estratto.

In mancanza di interferenze, le rette dovrebbero essere parallele. In pratica, esse sono considerate parallele allorché $(\text{SH} - \text{SL})$ ed $(\text{UH} - \text{UL})$ non differiscono fra loro di più del 10 % della loro media.

Se le rette non sono parallele, è possibile eliminare sia u_1 e s_1 , sia u_8 e s_8 . In questo caso, i valori SL, SH, UL ed UH che permettono di ottenere le rette più appropriate vanno calcolati mediante le formule seguenti:

$$(a') \text{ SL} = \frac{5 s_1 + 2 s_2 - s_4}{6} \quad \text{o} \quad \frac{5 s_2 + 2 s_4 - s_8}{6}$$

$$(b') \text{ SH} = \frac{5 s_4 + 2 s_2 - s_1}{6} \quad \text{o} \quad \frac{5 s_8 + 2 s_4 - s_2}{6}$$

e mediante formule analoghe per UL ed UH. Se si utilizza quest'alternativa, bisogna verificare il parallelismo delle rette nel modo sopra descritto. Se il risultato è stato ottenuto a partire da tre punti, ciò va indicato sul certificato di analisi.

(¹) Le lettere minuscole «s» e «u» si riferiscono ai diametri delle zone di inibizione.

Quando le rette sono considerate parallele, calcolare il logaritmo dell'attività relativa (log. A) con una delle formule seguenti :

Per 4 punti

$$(c) \log. A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 + u_8 - s_1 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0,602}{u_4 + u_8 + s_4 + s_8 - u_1 - u_2 - s_1 - s_2}$$

Per 3 punti

$$(d) \log. A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 - s_1 - s_2 - s_4) \times 0,401}{u_4 + s_4 - u_1 - s_1}$$

o

$$(d') \log. A = \frac{(u_2 + u_4 + u_8 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0,401}{u_8 + s_8 - u_2 - s_2}$$

Attività dell'estratto del campione = attività dello standard corrispondente $\times A$:

$$(U_s = S_s \times A)$$

Se l'attività relativa si trova al di fuori della gamma di valori compresi fra 0,5 e 2,0, ripetere la determinazione procedendo ad opportune regolazioni delle concentrazioni dell'estratto o, eventualmente, delle soluzioni di riferimento. Quando tale attività non può essere ricondotta nella gamma di valori richiesta, il risultato deve essere considerato approssimativo e tale indicazione deve figurare sul certificato di analisi.

Allorché le rette non sono considerate parallele, ripetere la determinazione. Se in base a questa nuova determinazione non è ancora possibile ottenere il parallelismo, la determinazione deve essere considerata insoddisfacente.

Esprimere il risultato in mg di spiramicina base/kg di alimento.

9. Ripetibilità

La differenza fra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione dallo stesso analista non deve eccedere :

- 2 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti in spiramicina base inferiori a 10 mg/kg ;
- il 20 % del risultato più elevato per i contenuti da 10 a 25 mg/kg ;
- 5 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti da 25 a 50 mg/kg ;
- il 10 % del risultato più elevato per i contenuti superiore a 50 mg/kg.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1984

che modifica la decisione 84/28/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Polonia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(84/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Polonia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato inizialmente con decisione 84/28/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽⁴⁾, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 84/28/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
I. CARNE BOVINA		
A. Macelli e laboratori di sezionamento		
67	Zakłady Miesne	Koło
101	Zakłady Miesne	Jarosław
131	Zakłady Miesne	Ostróda
139	Zakłady Miesne	Ełk
201	Zakłady Miesne	Tarnów
267	Zakłady Miesne	Rawa-Mazowiecka
B. Macelli		
65	Zakłady Miesne	Nisko
268	Zakłady Miesne	Sokołów Podlaski
II. CARNE SUINA		
A. Macelli e laboratorio di sezionamento		
67	Zakłady Miesne	Koło
101	Zakłady Miesne	Jarosław
131	Zakłady Miesne	Ostróda
139	Zakłady Miesne	Ełk
201	Zakłady Miesne	Tarnów
267	Zakłady Miesne	Rawa-Mazowiecka
B. Macelli		
3	Zakłady Miesne	Pabianice
17 A	Zakłady Miesne	Krotoszyn
40	Zakłady Miesne	Gdynia
64	Zakłady Miesne	Lublin
65	Zakłady Miesne	Nisko
73	Zakłady Miesne	Debica
268	Zakłady Miesne	Sokołów Podlaski
III. CARNE EQUINA		
Macelli		
192	Rzeźnia Koni	Wysokie Mazowieckie
242	Rzeźnia Koni	Skawina
243	Rzeźnia Koni	Rawicz
244	Rzeźnia Koni	Parczew
250	Rzeźnia Koni	Jasło
IV. DEPOSITI FRIGORIFERI		
400 (1)	Chłodnia Składowa	Debica
401 (1)	Chłodnia Składowa	Włocławek
404 (1)	Chłodnia Składowa	Kalisz
407 (1)	Chłodnia Składowa	Poznań
415 (1)	Chłodnia Składowa	Ełk
423 (1)	Chłodnia Składowa	Białystok
431 (1)	Chłodnia Składowa	Lublin
440 (1)	Chłodnia Składowa	Wrocław

(1) Solamente carne imballata.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1984

che modifica la decisione 82/735/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(84/427/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),considerando che l'elenco degli stabilimenti della Bulgaria in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato con decisione 82/735/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 84/15/CEE della Commissione⁽⁴⁾;considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/735/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 16 del 19. 1. 1984, pag. 40.⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO**LISTA DEGLI STABILIMENTI**

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
I. CARNE SUINE		
A. Macello e laboratorio di sezionamento		
26	Combinat Rodopa Sliven	Sliven
B. Macello		
28	Rodopa Svichtov	Svichtov
II. CARNI OVINE		
Macelli		
26	Combinat Rodopa Sliven	Sliven
28	Rodopa Svichtov	Svichtov

TREDICESIMA RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

La Relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione delle Comunità europee in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa relazione, allegata alla Relazione generale sull'attività delle Comunità, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente. La prima parte concerne la politica di concorrenza in generale. La seconda verte sull'applicazione della suddetta politica nei riguardi delle società. La terza parte della relazione tratta gli aiuti degli Stati, il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale nonché le imprese pubbliche. La quarta parte riguarda infine l'evoluzione della concentrazione e della concorrenza nella Comunità.

308 pagine

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4233-5

CB-38-83-823-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 11,97; BFR 550; LIT 16 500.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

**LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ —
RELAZIONE 1983**

Il presente documento costituisce la nona versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

427 pagine.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4072-3

Pubblicazione n. CB-38-83-637-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 20,68 ECU 950 FB 28 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

